

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 28 agosto – 12 settembre 2024

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
C-253/24 ITALIA (Corte d'Appello dell'Aquila)	<p>LAVORO E POLITICHE SOCIALI/GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Giudici onorari - Conferma nell'incarico fino a 70 anni di età - Superamento di una procedura valutativa di natura non concorsuale - Perdita del diritto alle ferie retribuite in relazione al periodo precedente la conferma</p> <p>Interpretazione degli art. 31 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e clausole 4 e 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della procedura di conferma di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge di bilancio 2022, che, con l'art. 1, co. 629, ha introdotto il contingente ad esaurimento degli onorari "di vecchia nomina", a garantire misure risarcitorie a fronte del pregresso abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato.</i></p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p>PCM-DIPARTIMENTO AFFARI EUROPEI (Infrazioni)</p> <p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA</p>
	<p>APPALTI</p> <p>Relazioni esterne - Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Divieto aggiudicazione appalti o concessioni</p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p>

<p>C-313/24</p> <p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p>Interpretazione dell'art. 5 duodecies, lett. c) del Regolamento (UE) 833/2014, introdotta dal Regolamento (UE) 2022/576, in materia di misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina- Applicabilità a società di diritto italiano con sede nel territorio nazionale, partecipata da società italiana e con soci persone fisiche non cittadini russi, ma della quale due componenti su tre del consiglio di amministrazione sono cittadini russi e uno dei quali, Presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, è anche amministratore unico della società controllante al 90%</p> <p><i>Dubbio se a seguito delle disposizioni che prevedono misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina il divieto di aggiudicare appalti e concessioni o di proseguire contratti si applichi ad una società di diritto italiano con sede nel territorio nazionale, partecipata da società italiana e con soci persone fisiche non cittadini russi, ma della quale due componenti su tre del consiglio di amministrazione sono cittadini russi e uno dei quali, Presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, è anche amministratore unico della società controllante al 90%.</i></p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI</p> <p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO INTERNO</p> <p>MINISTERO CULTURA</p> <p>AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</p> <p>AUTORITÀ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO (AGCM)</p>
<p>C-320/24</p> <p>ITALIA (Corte di Cassazione)</p>	<p>TUTELA DEI CONSUMATORI/GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Clausole abusive - Contratto di vendita immobiliare - Clausola compromissoria - Riduzione della penale - Mancata deduzione in sede di legittimità di questioni pregiudiziali in ordine alla nullità del contratto - Incompatibilità con la natura del dispositivo cassatorio - Giudicato interno implicito</p> <p>Interpretazione dell'art. 6.1 e dell'art. 7.1 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.</p> <p><i>Dubbio sulla rilevabilità d'ufficio nei processi a cognizione piena della nullità di una clausola "abusiva" inserita all'interno di un contratto di consumo, pur a fronte dell'avvenuta formazione di</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGCM</p>

	<p><i>un "giudicato interno implicito" sulla validità ed efficacia della relativa clausola, in conseguenza della pronuncia di una sentenza di cassazione con rinvio che abbia tacitamente, ma univocamente, riconosciuto la legittimità di tale clausola.</i></p>	
<p>C-345/24</p> <p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p style="text-align: center;">MERCATO INTERNO</p> <p>Servizi pubblici - Consegna transfrontaliera di pacchi - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Obblighi informativi - Pregiudiziale di Validità</p> <p>Interpretazione artt. 14, 114 e 169 del TFUE, del Regolamento (UE) n. 2018/644 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.</p> <p><i>Dubbio se il citato diritto UE possa costituire il fondamento del potere di un'Autorità nazionale di regolamentazione di imporre, obblighi informativi ed eventualmente solamente nei confronti dei fornitori di servizi di consegna transfrontalieri; dubbi inoltre sul perimetro di detti poteri alla luce dei principi di necessità e proporzionalità; infine nel caso si ritenesse che il citato diritto UE in materia di obblighi informativi non si applichi ai fornitori di consegna non transfrontaliera dubbio sulla validità in particolare del Regolamento n. 2018/644 in relazione alla conformità agli artt. 14, 114 e 169 TFUE e al rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p style="text-align: center;">AGCOM</p>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p>C-286/24</p> <p>PORTOGALLO</p>	<p align="center">CONCORRENZA</p> <p>Pratiche verticali - Distinzione tra i consumatori in base alla loro cittadinanza o al loro paese di residenza - Limitazione delle vendite attive e passive di sistemazioni alberghiere in alberghi a consumatori aventi la cittadinanza in Stati membri predeterminati</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di ottenere l'accesso a documenti di prova relativi a pratiche anticoncorrenziali, ai sensi del diritto dell'UE, prima che un procedimento volto a ottenere un risarcimento in conseguenza a tali pratiche venga aperto.</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>AGCM</p>
<p>Cause riunite da C-296/24 a C-307/24</p> <p>LUSSEMBURGO</p>	<p align="center">LAVORO E POLITICHE SOCIALI/MERCATO INTERNO</p> <p>Libera circolazione dei lavoratori - Lavoratore frontaliero - Percezione di un vantaggio sociale legato all'esercizio di attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge con cui non ha rapporti di filiazione - Qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto UE - Nozione di "provvedere al mantenimento"</p> <p>Interpretazione della nozione di "provvedere al mantenimento" di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi del diritto UE, come chiarita dalla giurisprudenza CGUE nell'ambito dei casi C-802/18 LUSSEMBURGO e C-401/15 LUSSEMBURGO (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa lussemburghese in materia di previdenza sociale nella parte in cui, estromettendo i figli del coniuge o del partner dalla nozione di familiare, ha escluso la fruizione del beneficio sociale dell'assegno familiare a favore di lavoratori transfrontalieri - sub specie residenti in Francia - per i figli del coniuge o del partner del lavoratore - parimenti residenti in Francia.</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO INTERNO</p> <p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>MINISTERO FAMIGLIA NATALITÁ E PARI OPPORTUNITÁ</p> <p>INPS</p>

<p>C-310/24</p> <p>BULGARIA</p>	<p>MERCATO INTERNO/TUTELA DEI CONSUMATORI -</p> <p>Modalità di determinazione dei prezzi dell'energia elettrica - Applicazione del principio di efficienza energetica - Dispositivo di misurazione - Errato o inesatto funzionamento - obbligo del consumatore di pagare il prezzo di una quantità stimata di energia elettrica</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del Regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità per un'impresa di fornitura di energia elettrica di richiedere d'ufficio e unilateralmente importi fatturati a posteriori qualora il contatore non abbia misurato alcun valore perché malfunzionante, non sia collocato all'interno dell'immobile del consumatore e sia di proprietà del fornitore.</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</p> <p>AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)</p> <p>AGCM</p>
<p>C-330/24</p> <p>REPUBBLICA CECA</p>	<p>FISCALITA' E DOGANE</p> <p>Codice doganale - Nozione di errore - Rimborso avvenuto a seguito di atto non intenzionale dell'autorità doganale - Errata valutazione dell'autorità doganale relativa alla classificazione tariffaria delle merci - Ripristino dell'obbligazione doganale - Interpretazione dell'articolo 116, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 116, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, che stabilisce che quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione e che in tali casi gli eventuali interessi pagati sono rimborsati.</p> <p><i>Dubbio sulla portata della nozione di errore che consente il ripristino dell'obbligazione doganale nelle ipotesi di concessione di rimborso o sgravio da parte delle Autorità doganali)</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE/</p> <p>AGENZIA DOGANE E MONOPOLI</p>